

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIETRO SIRENA

Seduta del 01/02/2018

### FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

-il 3 ottobre 2012, avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di prestito personale; -nella documentazione di tale finanziamento sarebbe stato pubblicizzato dalla banca resistente il TAEG dell'12,37%, il quale non includerebbe tuttavia i premi per le polizze "Identikit" e "CreditLife", corrisposti dal ricorrente; -tali polizze sarebbero state obbligatorie e i loro premi sarebbero stati determinati in base all'importo e alla tipologia del prestito; -includendo i suddetti premi nel TAEG, quest'ultimo sarebbe superiore a quello pubblicizzato dalla banca resistente; -a garanzia delle obbligazioni contratte, inoltre, essa avrebbe scorrettamente preteso che il ricorrente le consegnasse una cambiale in bianco.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -accertata la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, sia dichiarato che quest'ultimo è sostituito dal tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 125 *bis*, 7° comma, t.u.b.; -la banca resistente sia condannata a restituire la cambiale consegnata a garanzia delle obbligazioni assunte dal ricorrente.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-la polizza "Identikit" non sarebbe finalizzata alla protezione del credito e, comunque, non sarebbe stata obbligatoria, né lo sarebbe stata quella "Credit Life"; -il ricorrente avrebbe infatti potuto recedere da tali polizze entro trenta giorni dall'erogazione del finanziamento; -i rispettivi premi non sarebbero pertanto da includersi nel TAEG del finanziamento sottoscritto dal ricorrente; -la consegna di una cambiale in bianco a garanzia delle obbligazioni assunte sarebbe preveduta dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto.



Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Si deve anzitutto rilevare che *«nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte»*, secondo quanto precisato nelle Disposizioni della Banca d'Italia sulla *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari* (sez. VII, § 4.2.4).

La banca resistente ha affermato (a p. 7 delle controdeduzioni) che nel contratto sottoscritto dal ricorrente e nella relativa documentazione informativa le polizze di cui si tratta sarebbero espressamente qualificate come facoltative. Tale fatto non è tuttavia decisivo ai fini del presente giudizio.

Com'è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, infatti, *«ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale e riconoscendo, pertanto, la natura facoltativa della polizza assicurativa in ragione della sua sola qualificazione negoziale, comporta, all'evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 TUB; nonché, seppur in una diversa prospettiva, art. 28, d.l. n. 1/2012), pregiudicando, di fatto, quel "livello elevato (...) di tutela" degli interessi dei "consumatori della Comunità" cui il legislatore nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria (cfr. il considerando n. 9, Direttiva 2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e Banca d'Italia per la definizione da parte degli intermediari di "modalità e tempi di offerta atti a evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento" (v. la già citata lettera congiunta del 26 agosto 2015). Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Vigilanza, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe, infatti, un elevato rischio di falsi negativi, connesso alla qualificazione come facoltative di polizze assicurative, in realtà, obbligatorie, con conseguente esclusione del relativo costo dal computo del TAEG»* (decisioni nn. 10617 e 10620 del 2017).

Secondo l'insegnamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il presente giudizio deve essere piuttosto deciso mediante l'applicazione dei seguenti principi di diritto: *«Fermo restando che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo»* (decisioni nn. 10617 e 10620 del 2017).

Nel caso di cui si tratta, si deve rilevare che, tenuto conto del rischio assicurato, la polizza denominata "Identikit" (all. 4 alle controdeduzioni) non è connessa con il contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 121, 2° comma, t.u.b. Ne consegue che legittimamente tale premio non è incluso nel calcolo del TAEG qui considerato.

Viceversa, è pacifico tra le parti, ed è comunque documentalmente provato, che: i) la polizza "CreditLife" abbia funzione di copertura del credito, come si desume dagli artt. 1 e 7 delle condizioni generali (all. 3 alle controdeduzioni); ii) il ricorrente l'abbia sottoscritta



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento e la sua durata sia pari a quella del finanziamento stesso, come risulta dall'art. 3 delle condizioni generali (all. 3 alle controdeduzioni); *iii*) l'indennizzo sia commisurato al debito residuo (all. 3 alle controdeduzioni).

Sussistono pertanto indizi gravi, precisi e concordanti per presumere che, ai sensi dell'art. 2729, 1° comma, c.c., la polizza assicurativa di cui si tratta abbia carattere obbligatorio.

In senso contrario, è stato obiettato (a p. 10 delle controdeduzioni) dalla banca resistente che, secondo quanto previsto dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza (all. 3 alle controdeduzioni), l'assicurato avrebbe potuto recedere dal contro di assicurazione entro trenta giorni dall'erogazione del finanziamento.

È stato tuttavia ritenuto dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro che l'attribuzione di un tale diritto di recesso al debitore-assicurato non è *«idonea ad escludere lo stretto collegamento funzionale tra la polizza e l'interesse del finanziatore e a precludere, di conseguenza, una valutazione, seppure in via presuntiva, della polizza come obbligatoria "per ottenere il credito [...] alle condizioni richieste"»*. Infatti, solo *«il riconoscimento di un diritto di recesso per tutta la durata del rapporto e in assenza di alcun costo aggiuntivo a carico del debitore-assicurato o di alcuna modifica alle condizioni contrattuali del finanziamento implica la qualificazione della polizza come facoltativa»* (decisioni nn. 10617 e 10620 del 2017).

Trattandosi viceversa di un diritto di recesso limitato a trenta giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa, la difesa della banca resistente è infondata in fatto e in diritto e deve essere pertanto respinta.

Questo Arbitro accerta pertanto che, non includendo il premio assicurativo nel calcolo del TAEG del finanziamento di cui si tratta, la banca resistente ha violato l'art. 124, 5° comma, t.u.b. Alla nullità di tale clausola consegue la sostituzione automatica della clausola che è disposta dall'art. 124, 5° comma, t.u.b., nonché l'obbligo dell'intermediario di restituire le somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Collegio di coordinamento, n. 1430 del 2016; Collegio di Roma, nn. 6564 del 2017 e 6548 del 2017).

Per quanto riguarda la cambiale in bianco che è stata consegnata alla banca resistente a garanzia delle obbligazioni assunte dal ricorrente, questo Arbitro ha avuto ripetutamente modo di chiarire che si tratta di un comportamento contrario al dovere generale di buona fede e correttezza (Collegio di Roma, n. 4259 del 2015; Collegio di Roma, n. 3524 del 2013; Collegio di Roma, n. 879 del 2010).

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento, ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto. Dispone inoltre che l'intermediario restituisca il titolo cambiario consegnatogli a titolo di garanzia dal ricorrente.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA